**Costruzione, ristrutturazione, gestione e sicurezza degli impianti sportivi**

**D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 38**

Si segnala all’attenzione del lettore il d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 38, attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi.

DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 38

Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante

misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per

la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della

normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti

sportivi. (GU n.68 del 19-3-2021)

Vigente al: 3-4-2021

Capo I

Finalità e ambito di applicazione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;

Vista la legge 8 agosto 2019, n. 86, recante deleghe al Governo e

altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni

sportive nonche' di semplificazione e, in particolare, l'articolo 7,

comma 2, lettera a), b), c), d), e), f), g), h), recante i principi e

i criteri direttivi di esercizio della delega relativa al riordino e

alla riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e

l'esercizio degli impianti sportivi nonche' della normativa in

materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi;

Visto l'articolo 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27, di

conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo

2020, n. 18, e in particolare il comma 3, il quale dispone che i

termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10

febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di

entrata in vigore della stessa legge, sono prorogati di tre mesi,

decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.

670, e, in particolare, l'articolo 9;

Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e, in particolare,

l'articolo 80;

Visto il regio decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302;

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la legge 24 dicembre 1957, n. 1295, istitutiva dell'Istituto

per il Credito Sportivo (ICS);

Visto il decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65;

Visto il decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con

modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e, in particolare, l'articolo

14;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.

327;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.

380;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, e, in particolare,

l'articolo 90, commi 24, 25 e 26;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con

modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e, in

particolare, l'articolo 4, comma 5-bis;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, e, in particolare,

l'articolo 1, commi 304 e 305;

Visto il decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, e, in particolare,

l'articolo 15, commi 6 e 7;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con

modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e, in particolare,

l'articolo 62;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.

207, e, in particolare, l'articolo 14;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.

151, relativo alla prevenzione degli incendi;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,

adottata nella riunione del 24 novembre 2020;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui

all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

espressa nella seduta del 25 gennaio 2021;

Considerato che le competenti Commissioni della Camera dei deputati

e del Senato della Repubblica non hanno espresso i pareri nei termini

prescritti, ad eccezione della V Camera e 5ª Senato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella

riunione del 26 febbraio 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro

per la pubblica amministrazione, il Ministro dell'interno, il

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per i beni

e le attivita' culturali ed il Ministro degli affari regionali e le

autonomie;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto, in attuazione delle deleghe di cui

all'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, e in conformita' dei

relativi principi e criteri direttivi, detta norme in materia di

costruzione, ristrutturazione, gestione e sicurezza degli impianti

sportivi, compresi quelli scolastici.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) Associazione o Societa' sportiva Dilettantistica: il soggetto

giuridico affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una

Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di promozione sportiva che

svolge, senza scopo di lucro, attivita' sportiva, nonche' la

formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza

all'attivita' sportiva dilettantistica;

b) Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI): l'ente pubblico,

riconosciuto dal Comitato Olimpico Internazionale che, in conformita'

alla Carta olimpica, svolge il ruolo di Comitato Olimpico sul

territorio nazionale;

c) Commissione unica per l'impiantistica sportiva: l'organo

competente a certificare l'idoneita' ai fini sportivi di tutti gli

impianti sportivi, inclusi quelli scolastici, nel rispetto delle

norme emanate dalle Federazioni Sportive Nazionali ed internazionali

relative alla pratica dei rispettivi sport;

d) impianto sportivo: la struttura, all'aperto o al chiuso,

preposta allo svolgimento di manifestazioni sportive, comprensiva di

uno o piu' spazi di attivita' sportiva dello stesso tipo o di tipo

diverso, nonche' di eventuali zone spettatori, servizi accessori e di

supporto;

e) Istituto per il Credito Sportivo (ICS): l'ente di diritto

pubblico, istituito dalla legge 24 dicembre 1957 n.1295, che svolge

attivita' bancaria nel settore del credito per lo sport e per le

attivita' culturali.

Art. 3

Competenze legislative di Stato,

regioni e province autonome

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono adottate, in

attuazione dell'articolo 117, primo, secondo e terzo comma della

Costituzione, nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva

statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, nonche'

nell'esercizio della competenza legislativa concorrente in materia di

ordinamento sportivo e governo del territorio.

2. Le Regioni a statuto ordinario esercitano nelle materie

disciplinate dal presente provvedimento le proprie competenze, ai

sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nel rispetto dei principi

fondamentali stabiliti dalla legge 8 agosto 2019, n. 86 e dal

presente decreto.

3. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle

Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di

Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme

di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18

ottobre 2001, n. 3.

Capo II

Procedimento amministrativo

Art. 4

Misure di concentrazione,

accelerazione e semplificazione

1. Al fine di favorire l'ammodernamento e la costruzione di

impianti sportivi, con particolare riguardo alla sicurezza degli

stessi e dei loro fruitori e degli spettatori, nonche' tutti gli

interventi comunque necessari per riqualificare le infrastrutture

sportive non piu' adeguate alle loro esigenze funzionali, il soggetto

che intende realizzare l'intervento presenta al Comune o al diverso

ente locale o pubblico interessato, anche di intesa con una o piu'

delle Associazioni o Societa' sportive dilettantistiche o

professionistiche utilizzatrici dell'impianto, un documento di

fattibilita' delle alternative progettuali di cui all'articolo 3,

comma 1, lettera ggggg-quater), del decreto legislativo 18 aprile

2016, n. 50, a valere quale progetto di fattibilita' tecnica ed

economica, di cui all'articolo 23, commi 5 e 5-bis del medesimo

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, corredato di un piano

economico-finanziario, che individua, tra piu' soluzioni, quella che

presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la

collettivita', in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e

prestazioni da fornire.

2. Il documento di fattibilita' delle alternative progettuali,

predisposto ai sensi dell'articolo 23, commi 5 e 5-bis, del codice

dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,

n. 50, e nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento

unico di cui all'articolo 216, comma 27-octies, del medesimo decreto,

puo' comprendere, ai fini del raggiungimento del complessivo

equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa o della

valorizzazione del territorio in termini sociali, occupazionali,

economici, ambientali e di efficienza energetica, la costruzione di

immobili con destinazioni d'uso diverse da quella sportiva, che siano

complementari o funzionali al finanziamento o alla fruibilita'

dell'impianto sportivo, con esclusione della realizzazione di nuovi

complessi di edilizia residenziale. Tali immobili, devono essere

compresi nell'ambito del territorio urbanizzato comunale in aree

contigue all'intervento di costruzione o di ristrutturazione

dell'impianto sportivo. Il documento di fattibilita' puo' inoltre

prevedere il pieno sfruttamento a fini commerciali, turistici,

educativi e ricreativi di tutte le aree di pertinenza dell'impianto

in tutti i giorni della settimana. Nel caso di intervento su impianto

preesistente da dismettere, il documento di fattibilita' puo'

prevederne la demolizione e ricostruzione, anche con volumetria e

sagoma diverse, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere d) e f),

del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in

materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6

giugno 2001, n. 380, nel rispetto della disciplina urbanistica

vigente sull'area. Per assicurare il raggiungimento del complessivo

equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa, nonche' al fine di

assicurare adeguati livelli di bancabilita' e l'eventuale

coinvolgimento degli operatori bancari e finanziari pubblici e

privati, il documento di fattibilita' puo' contemplare il

riconoscimento di un prezzo, il rilascio di garanzie, misure di

sostegno da parte del comune o di altre amministrazioni o enti

pubblici, la cessione del diritto di superficie o del diritto di

usufrutto su di essi, ovvero la cessione del diritto di superficie o

del diritto di usufrutto di altri immobili di proprieta' della

pubblica amministrazione, nonche' il trasferimento della proprieta'

degli stessi all'associazione o alla societa' sportiva

dilettantistica o professionistica utilizzatrice dell'impianto in via

prevalente, nel rispetto delle previsioni del Codice dei beni

culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio

2004, n. 42. Il diritto di superficie e il diritto di usufrutto non

possono avere una durata superiore a quella della concessione di cui

all'articolo 168, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo

18 aprile 2016, n. 50, e comunque non possono essere ceduti,

rispettivamente, per piu' di novanta e di trenta anni. Si applica la

disciplina prevista dall'articolo 165 del decreto legislativo n. 50

del 2016, relativa all'allocazione dei rischi e al raggiungimento

dell'equilibrio economico finanziario nelle concessioni.

3. Il documento di fattibilita' di cui al comma 1, nell'ipotesi di

impianti pubblici omologati per una capienza superiore a 16.000

posti, puo' prevedere che, a far tempo da cinque ore prima

dell'inizio delle competizioni ufficiali e fino a tre ore dopo la

loro conclusione, entro 300 metri dal perimetro dell'area riservata,

l'occupazione di suolo pubblico per attivita' commerciali sia

consentita solo all'associazione o alla societa' sportiva

dilettantistica o professionistica utilizzatrice dell'impianto

sportivo. In tal caso, le autorizzazioni e le concessioni di

occupazione di suolo pubblico gia' rilasciate ad altri soggetti

all'interno di dette aree restano sospese nella stessa giornata e per

lo stesso periodo di tempo, con oneri di indennizzo a carico

dell'associazione o societa' sportiva dilettantistica o

professionistica utilizzatrice dell'impianto sportivo, salvi diversi

accordi tra il titolare e la medesima associazione o societa'

sportiva. Nell'ipotesi di impianti sportivi pubblici omologati per

una capienza compresa tra 5.000 e 16.000 posti, la disposizione del

primo periodo si applica entro 150 metri dal perimetro dell'area

riservata, restando ferme e impregiudicate la validita' e l'efficacia

delle autorizzazioni e delle concessioni di occupazione di suolo

pubblico gia' rilasciate.

4. Il Comune o l'ente locale o pubblico interessato, previa

conferenza di servizi preliminare convocata su istanza

dell'interessato in ordine al documento di fattibilita', ove ne

valuti positivamente i contenuti, dichiara, entro il termine di

sessanta giorni dalla presentazione del documento medesimo, il

pubblico interesse della proposta, confermando la disponibilita' a

concedere le eventuali forme di contributo pubblico previste nella

proposta e nell'allegato piano economico-finanziario ed eventualmente

indicando le condizioni necessarie per ottenere i successivi atti di

assenso sul progetto. Alla conferenza di servizi preliminare

partecipa anche il Comando dei vigili del fuoco competente per

territorio, per gli aspetti di competenza. La conferenza di servizi

preliminare di cui al presente comma, esamina eventuali istanze

concorrenti in ordine cronologico di protocollazione, individuando

quella da dichiarare di interesse pubblico e da ammettere alla

conferenza di servizi decisoria di cui al comma 7. Il verbale

conclusivo della conferenza di servizi preliminare e' pubblicato nel

sito internet istituzionale del comune e nel Bollettino Ufficiale

della Regione. Il sindaco convoca la conferenza di servizi

preliminare entro 7 giorni dalla presentazione dell'istanza corredata

dal documento di fattibilita'. La conferenza deve tenersi in una data

non successiva a 15 giorni. Qualora il sindaco, il sindaco

metropolitano o il presidente della Provincia non convochi la

conferenza preliminare nei termini previsti, il soggetto proponente

puo' presentare una richiesta di convocazione della conferenza di

servizi di cui al presente comma al presidente della Regione o

all'assessore delegato in materia di sport, il quale, sentito il

sindaco o il sindaco metropolitano o il presidente della Provincia,

provvede alla convocazione della conferenza per una data non

superiore a 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta. Nel

corso del procedimento di cui al presente comma, il Comune puo'

chiedere al proponente di procedere alle modifiche progettuali

necessarie al fine di superare tempestivamente eventuali lacune o

criticita' della proposta.

5. Sulla base della dichiarazione di pubblico interesse della

proposta di cui al comma 4, il soggetto proponente presenta al Comune

il progetto definitivo, conformemente alle norme di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, relativo alla

prevenzione degli incendi. Quest'ultimo tiene conto delle condizioni

indicate in sede di conferenza di servizi preliminare ed e' redatto

nel rispetto del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e del regolamento unico di cui

all'articolo 216, comma 27-octies, del medesimo decreto. Il progetto

definitivo e' corredato:

a) di una bozza di convenzione con l'Amministrazione comunale,

metropolitana o provinciale che, oltre a prevedere che la

realizzazione delle opere di urbanizzazione precede o e' almeno

contestuale alla realizzazione dei lavori di ristrutturazione o di

nuova edificazione dell'impianto sportivo, specifichi i criteri

generali di esecuzione dei lavori, la durata e le condizioni

contrattuali dell'eventuale cessione del diritto di superficie o di

usufrutto o della compravendita. Nella determinazione del canone o

del prezzo eventualmente dovuto per la cessione dei diritti o per il

trasferimento della proprieta' e delle altre condizioni contrattuali,

cosi' come dell'eventuale concessione di un contributo pubblico o di

altre misure di sostegno pubblico, le parti tengono conto dei costi e

dei benefici dell'intervento per l'associazione o societa' sportiva,

per la comunita' territoriale di riferimento anche in termini di

crescita economica, integrazione sociale e riqualificazione

urbanistica, nonche' di efficienza energetica. I benefici dell'opera

di riqualificazione o rigenerazione comprendono anche voci non

suscettibili di immediata valutazione economico-patrimoniale, quali

ad esempio, i vantaggi sociali diretti e indiretti derivanti

dall'ospitare l'impianto sportivo utilizzato dall'associazione o

societa' sportiva e l'importanza del radicamento dell'associazione o

della societa' sportiva presso la comunita' locale;

b) di un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di

credito o da societa' di servizi costituite dall'istituto di credito

stesso e iscritte all'elenco generale degli intermediari finanziari,

ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993,

n. 385, o da una societa' di revisione ai sensi dell'articolo 1 della

legge 23 novembre 1939, n. 1966, che indichi l'importo delle spese di

predisposizione della proposta ed i costi sostenuti per la

predisposizione del progetto definitivo e dia conto, anche mediante i

ricavi di gestione, dell'effettiva copertura finanziaria dei costi di

realizzazione e gestione dell'impianto.

6. Nel caso di interventi da realizzare su aree di proprieta'

pubblica o su impianti pubblici esistenti ovvero nelle ipotesi

previste dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del codice dei

contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

50, il piano economico-finanziario di cui al comma 5, lettera b), e'

asseverato ai sensi dell'articolo 183, comma 9, del medesimo codice,

e la bozza di convenzione con l'amministrazione proprietaria per la

concessione o altro contratto di partenariato pubblico privato deve

specificare, oltre ai contenuti di cui al comma 5, lettera a), le

caratteristiche e i criteri generali dei servizi e della gestione. In

relazione agli interventi di cui al precedente periodo, il soggetto

proponente deve essere in possesso dei requisiti di partecipazione

previsti dall'articolo 183, comma 8, del codice dei contratti

pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche

associando o consorziando altri soggetti.

7. Il Comune o l'ente locale o pubblico interessato previa

conferenza di servizi decisoria, alla quale partecipano tutti i

soggetti titolari di competenze in ordine al progetto presentato,

puo' richiedere al proponente le modifiche strettamente necessarie ai

fini della valutazione positiva del progetto e ne delibera in via

definitiva l'approvazione entro 60 giorni dalla presentazione dello

stesso. Ove il progetto comporti atti di competenza regionale, la

conferenza di servizi e' convocata dalla Regione, che delibera entro

90 giorni dalla presentazione del progetto. Qualora la conferenza di

servizi definitiva non sia stata convocata entro 15 giorni dalla

presentazione del progetto definitivo, le associazioni e le societa'

sportive dilettantistiche e professionistiche possono presentare

un'istanza di convocazione al Presidente del Consiglio dei ministri o

all'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport, la

quale, sentito il sindaco ovvero il presidente della Regione,

provvede, non oltre 30 giorni dalla data di ricezione dell'istanza,

alla convocazione della conferenza, da tenersi entro una data non

superiore ai successivi 20 giorni. Nel corso del procedimento di cui

al presente comma, i soggetti partecipanti alla conferenza di servizi

possono chiedere al proponente di procedere alle modifiche

progettuali necessarie al fine di superare tempestivamente eventuali

lacune o criticita' della proposta. Il provvedimento finale, completo

dei pareri di competenza degli enti interessati compresi quelli dei

vigili del fuoco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1°

agosto 2011, n. 151, sostituisce ogni autorizzazione o permesso

comunque denominato necessario alla realizzazione dell'opera e

costituisce la dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e

urgenza dell'opera medesima, ivi compresi gli interventi, sia

pubblici, sia privati, da realizzare nelle aree pertinenziali, di cui

al comma 2. Ai fini della successiva messa in esercizio

dell'impianto, dovranno essere attivate tutte le procedure di

agibilita' e la segnalazione di inizio attivita' di cui alla

normativa di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. Ai fini del raggiungimento

del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa, il

provvedimento finale puo' prevedere la concessione di contributi

pubblici e di altre forme di sostegno pubblico o specifiche

esenzioni, deroghe o misure di favore comunque denominate al prelievo

tributario di competenza comunale sull'impianto sportivo e le aree e

attivita' economiche connesse.

8. La conferenza di servizi decisoria di cui al comma 7, si svolge

in forma semplificata e in modalita' asincrona, ai sensi

dell'articolo 14-bis, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il

verbale conclusivo di approvazione del progetto, che e' pubblicato

nel sito istituzionale del Comune o dell'ente locale o pubblico

interessato nel cui territorio si inserisce il progetto e nel

Bollettino Ufficiale della Regione, costituisce dichiarazione di

pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza dell'opera,

comprendente anche gli immobili complementari o funzionali di cui al

comma 2, con eventuali oneri espropriativi a carico del soggetto

promotore laddove non disciplinato diversamente, nonche', previa

acquisizione dell'assenso del rappresentante del comune a cio'

delegato, variante allo strumento urbanistico comunale ai sensi e per

gli effetti degli articoli 10, comma 1, del testo unico delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione

per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, fermo restando in tale ipotesi il

rispetto delle garanzie partecipative previste dall'articolo 16 del

medesimo testo unico. Nel caso in cui la conferenza di servizi

decisoria, ovvero la conferenza di servizi preliminare di cui al

comma 4, non si concluda con la valutazione favorevole del progetto,

il soggetto proponente, sulla base delle motivate osservazioni

espresse nel verbale conclusivo della conferenza di servizi, puo'

ripresentare una proposta modificata. In tale ipotesi, si procede

direttamente a nuova convocazione della conferenza di servizi

decisoria a norma del comma 7.

9. Ferme restando le procedure di prevenzione incendi di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, in

caso di approvazione del progetto, ogni atto di autorizzazione,

licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominato,

finalizzato alla messa in esercizio dell'impianto o all'avvio delle

attivita' complementari o funzionali di cui alla proposta, se gia'

non ricompreso nel verbale conclusivo di approvazione del progetto,

e' sostituito da una segnalazione dell'interessato

all'amministrazione competente ai sensi dell'articolo 19 della legge

7 agosto 1990, n. 241, ferme restando le esclusioni e le limitazioni

stabilite nel medesimo articolo.

10. In caso di superamento dei termini di cui ai commi 4 e 7, il

Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorita' politica da esso

delegata in materia di sport, su istanza del soggetto proponente,

assegna al Comune o all'ente locale o pubblico interessato o alla

Regione, senza indugio e comunque non oltre 15 giorni dalla ricezione

dell'istanza, un termine massimo di 30 giorni dalla data di

comunicazione per adottare i provvedimenti necessari. Decorso

inutilmente tale termine, il Presidente del Consiglio dei ministri o

l'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport, sentito il

presidente della Regione interessata, nomina un commissario ad acta

con il compito di adottare, entro il termine di 30 giorni, sentito il

Sindaco del Comune interessato, i provvedimenti necessari.

11. In caso di interventi da realizzare su aree di proprieta'

pubblica o su impianti pubblici esistenti ovvero nelle ipotesi

previste dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del codice dei

contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

50, il progetto definitivo approvato e' posto a base di procedura di

affidamento, indetta dall'amministrazione che ha convocato la

conferenza decisoria e da concludersi comunque entro 120 giorni dalla

sua approvazione. Alla gara e' invitato anche il soggetto proponente,

che assume la denominazione di promotore. Il bando specifica che il

promotore, nell'ipotesi in cui non risulti aggiudicatario, puo'

esercitare il diritto di prelazione entro 15 giorni

dall'aggiudicazione definitiva e divenire aggiudicatario se dichiara

di assumere la migliore offerta presentata. Si applicano, per quanto

non diversamente disciplinato, dal presente articolo, le previsioni

del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in

materia di finanza di progetto. Qualora l'aggiudicatario sia diverso

dal soggetto di cui al comma 1, il predetto aggiudicatario e' tenuto

a subentrare nell'accordo o negli accordi di cui al medesimo comma.

12. Le misure di semplificazione e di incentivazione di cui al

presente articolo si applicano anche nel caso in cui la proposta di

ammodernamento e riqualificazione sia presentata dalla sola

associazione o societa' sportiva dilettantistica o professionistica

utilizzatrice dell'impianto. In tale ipotesi, il documento di

fattibilita' e il progetto definitivo sono redatti nel rispetto del

regolamento unico di attuazione, esecuzione e integrazione del codice

dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,

n. 50, previsto dall'articolo 216, comma 27-octies, del medesimo

codice. Per contribuire al consolidamento patrimoniale delle Societa'

e Associazioni Sportive proponenti, il documento di fattibilita' puo'

altresi' prevedere la cessione, anche a titolo gratuito a fronte del

valore dell'intervento, del diritto di superficie o del diritto di

usufrutto sull'impianto sportivo o sulle altre aree contigue di

proprieta' pubblica per una durata fino a novantanove anni o il

trasferimento della proprieta' degli stessi alla Societa' o

all'Associazione sportiva. Il documento di fattibilita' puo' altresi'

contemplare la ridefinizione dei termini contrattuali in essere per

l'utilizzo da parte della Societa' e Associazione sportiva proponente

dell'impianto oggetto di intervento, ovvero di altro impianto

pubblico esistente, in considerazione dell'intervento di

ristrutturazione o nuova costruzione proposto. Tranne nei casi

tassativamente previsti dall'ordinamento dell'Unione europea per le

sole opere di urbanizzazione, le Societa' e le Associazioni sportive

possono procedere liberamente all'affidamento dei lavori. In caso di

lavori di importo inferiore a 1 milione di euro ovvero, per i lavori

di importo superiore a 1 milione di euro, qualora le sovvenzioni

pubbliche dirette non superino il 50% di detto importo, non trovano

applicazione ne' le previsioni del decreto legislativo 18 aprile

2016, n. 50, ne' gli altri riferimenti al codice dei contratti

pubblici di cui al presente decreto, e non si applica il comma 11.

13. Anche in mancanza di previa presentazione della proposta di cui

al comma 1 e al comma 12, le societa' sportive dilettantistiche e

professionistiche e i comuni in cui queste hanno la propria sede

legale o comuni con questi confinanti possono liberamente negoziare

il prezzo e le condizioni contrattuali di vendita o di utilizzo di

aree del patrimonio disponibile urbanisticamente destinate alla

costruzione di impianti sportivi. Nella determinazione del prezzo le

parti tengono conto degli eventuali costi per rimozione di manufatti

e bonifiche ambientali. In presenza di piu' associazioni o societa'

sportive dilettantistiche e professionistiche interessate

all'acquisto o all'utilizzo delle predette aree, il Comune o l'Ente

locale o pubblico interessato indice una procedura negoziata senza

previa pubblicazione del bando di gara. Qualora, per qualsiasi

ragione non imputabile alla Societa' o all'Associazione sportiva, i

lavori non possano essere avviati entro 120 giorni dalla conclusione

del contratto o nel diverso termine fissato in quest'ultimo, la

Societa' puo' procedere alla riconsegna dell'area e alla restituzione

del corrispettivo versato, richiedendo il rimborso delle spese

documentate.

14. Gli interventi di cui al presente decreto, laddove possibile,

sono realizzati prioritariamente mediante recupero di impianti

esistenti o relativamente a impianti localizzati in aree gia'

edificate.

15. Fatto salvo il rispetto delle misure di sicurezza antincendio,

in caso di ristrutturazione o di nuova costruzione di impianti

sportivi con una capienza inferiore a 500 posti al coperto o a 2.000

posti allo scoperto, e' consentito destinare, all'interno

dell'impianto sportivo, in deroga agli strumenti urbanistici e ai

regolamenti delle regioni e degli enti locali, fino a 200 metri

quadrati della superficie utile ad attivita' di somministrazione di

alimenti e bevande, aperta al pubblico nel corso delle manifestazioni

sportive ufficiali e durante gli allenamenti, e fino a 100 metri

quadrati della superficie utile al commercio di articoli e prodotti

strettamente correlati alla disciplina sportiva praticata.

16. Ai fini della promozione degli interventi di cui al presente

articolo, il soggetto proponente puo' avere accesso alle soluzioni di

finanziamento offerte dall'Istituto per il Credito Sportivo o da

altro intermediario bancario o finanziario operante nel settore

nonche', ove possibile, alle agevolazioni offerte a valere sui Fondi

speciali gestiti dall'Istituto per il Credito Sportivo e ai servizi

tecnici offerti da quest'ultimo. Sono consentite forme di

associazione in partecipazione e la costituzione di societa' miste.

17. Fino all'entrata in vigore del regolamento unico previsto

dall'articolo 216, comma 27-octies, del codice dei contratti pubblici

di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, agli effetti di

quanto disposto ai commi da 1 a 4 e 11, si tiene conto del piano di

fattibilita' di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della

Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e il progetto definitivo di cui al

comma 5 e' redatto nel rispetto delle disposizioni di tale decreto.

18. Resta salvo il regime di maggiore semplificazione previsto

dalla normativa vigente in relazione alla tipologia o dimensione

dello specifico intervento promosso.

Art. 5

Associazioni e Societa' Sportive

senza fini di lucro

1. Le Associazioni e le Societa' Sportive senza fini di lucro

possono presentare all'ente locale, sul cui territorio insiste

l'impianto sportivo da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un

progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilita'

economico finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e

l'ammodernamento e per la successiva gestione con la previsione di un

utilizzo teso a favorire l'aggregazione e l'inclusione sociale e

giovanile. Se l'ente locale riconosce l'interesse pubblico del

progetto, affida direttamente la gestione gratuita dell'impianto

all'associazione o alla societa' sportiva per una durata

proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento e comunque

non inferiore a cinque anni.

Art. 6

Uso degli impianti sportivi

1. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti

locali territoriali e' aperto a tutti i cittadini e deve essere

garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le societa' e

associazioni sportive.

2. Nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire

direttamente gli impianti sportivi, la gestione e' affidata in via

preferenziale a societa' e associazioni sportive dilettantistiche,

enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e

federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne

stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri

generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari.

3. Gli affidamenti di cui al comma 2 sono disposti nel rispetto

delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e della normativa

euro-unitaria vigente.

4. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi

scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attivita' didattica

e delle attivita' sportive della scuola, comprese quelle

extracurriculari ai sensi del regolamento di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere

posti a disposizione di societa' e associazioni sportive

dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede

l'istituto scolastico o in comuni confinanti.

Art. 7

Convenzioni Consip

1. Le Associazioni sportive o le Societa' Sportive che hanno la

gestione di un impianto sportivo pubblico possono aderire alle

convenzioni Consip o di altro centro di aggregazione regionale per la

fornitura di energia elettrica, di gas o di altro combustibile al

fine di garantire la gestione dello stesso impianto.

2. Nel caso in cui la gestione di un impianto sportivo pubblico sia

affidata a societa' o associazione sportiva dilettantistica, ente di

promozione sportiva, disciplina sportiva associata o federazione

sportiva nazionale, alla fornitura di acqua sono applicate le tariffe

per l'uso pubblico del bene e non quelle per l'uso commerciale.

Capo III

Norme tecniche di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi

Art. 8

Regolamento unico

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o

dell'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport, di

concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle

Infrastrutture e Trasporti e con il Ministro della salute, da

adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto

1988, n. 400, entro 150 giorni dall'entrata in vigore del presente

decreto, acquisita l'intesa della Conferenza Unificata di cui

all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, viene

emanato il regolamento unico delle norme tecniche di sicurezza per la

costruzione, la modificazione, l'accessibilita' e l'esercizio degli

impianti sportivi.

2. Il regolamento unico:

a) procede al riordino, all'ammodernamento e al coordinamento di

tutte le disposizioni e norme di carattere strutturale, anche

relative alla prevenzione del rischio sismico e idrogeologico, per

gli ambiti specifici dell'impiantistica sportiva;

b) definisce i criteri progettuali e gestionali per la

costruzione, modificazione e l'esercizio degli impianti sportivi con

particolare riguardo a: ubicazione dell'impianto sportivo; area di

servizio annessa all'impianto; spazi riservati agli spettatori e

all'attivita' sportiva; sistemi di separazione tra zona spettatori e

zona attivita' sportiva; vie di uscita; aree di sicurezza e varchi;

servizi di supporto della zona spettatori; spogliatoi; strutture,

finiture, arredi, depositi e impianti tecnici; dispositivi di

controllo degli spettatori; distributori automatici di cibi e bevande

la cui somministrazione dovra' avvenire in ottemperanza alle linee

guida emanate ai sensi dell'articolo 4, comma 5-bis del decreto legge

12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge

8 novembre 2013, n. 128; sicurezza antincendio; ordine e sicurezza

pubblica;

c) organizza le disposizioni in funzione della tipologia

dell'impianto, delle discipline sportive e del numero di spettatori

presenti;

d) dedica una apposita sezione agli impianti per il gioco del

calcio ai vari livelli di attivita';

e) dedica specifiche previsioni relative alle manifestazioni

occasionali che si svolgono negli impianti sportivi;

f) individua criteri progettuali e gestionali orientati a

garantire la sicurezza, l'accessibilita' e la fruibilita' degli

impianti sportivi, tra cui quelli volti a regolare l'accesso e

l'esodo in sicurezza degli spettatori e dei vari utenti che a

qualsiasi titolo utilizzano l'impianto, dei mezzi di soccorso,

inclusi gli spazi di manovra e stazionamento degli stessi, nel

rispetto del massimo affollamento previsto per l'impianto e del

sistema di vie d'uscita dallo stesso, nonche' i criteri progettuali e

gestionali finalizzati a prevenire i fenomeni di violenza all'interno

e all'esterno degli impianti sportivi, tenuto conto della

redditivita' degli interventi e della gestione economico-finanziaria

degli impianti sportivi;

g) recepisce le norme tecniche europee (UNI EN);

h) indica i criteri per l'elaborazione di prezziari digitali

interoperabili a mezzo di formati aperti con modelli informativi per

la progettazione, la realizzazione, la riqualificazione e la gestione

degli stessi;

i) disciplina, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 80

del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con regio

decreto 18 giugno 1931, n. 773, il procedimento per la verifica di

conformita' dell'impianto e per il rilascio del certificato di

idoneita' statica.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi ai sensi

dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si

provvede al riordino e all'aggiornamento delle norme in materia di

ordine e sicurezza pubblica nonche' di prevenzione incendi e

sicurezza antincendio.

Capo IV

Norme tecniche di funzionalità sportiva

Art. 9

Commissione unica

per l'impiantistica sportiva

1. La Commissione unica per l'impiantistica sportiva, operante

presso il CONI, e' l'organo competente a rilasciare il parere di

idoneita' sportiva, di cui al regio decreto legge 2 febbraio 1939, n.

302, sui progetti relativi a tutti gli impianti sportivi, ivi inclusi

quelli scolastici, nel rispetto delle prescrizioni previste dalle

Federazioni Sportive Internazionali in relazione alla pratica dei

rispettivi sport. Con decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri o dell'Autorita' politica da esso delegata in materia di

sport, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge

23 agosto 1988, n. 400, entro 90 giorni dalla data di entrata in

vigore del presente decreto, sono riorganizzati i compiti e la

composizione della suddetta Commissione, prevedendo che la stessa

operi a livello centrale per gli interventi di importo superiore a 2

milioni di euro e, negli altri casi, tramite sue articolazioni

regionali incardinate presso le strutture territoriali del CONI.

2. Restano esclusi dalle competenze della Commissione gli aspetti

relativi alla prevenzione degli incendi e alla sicurezza antincendio.

Art. 10

Impianti sportivi

siti in Provincia di Bolzano

1. In osservanza delle competenze statutarie di cui all'articolo 9,

comma 1, numero 11), del decreto del Presidente della Repubblica 31

agosto 1972, n. 670, il parere di idoneita' sportiva di cui

all'articolo 9, per gli impianti sportivi siti in provincia di

Bolzano e' rilasciato dalla Provincia autonoma di Bolzano, nel

rispetto delle prescrizioni previste dalle Federazioni sportive

internazionali.

Capo V

Disposizioni finali

Art. 11

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni

interessate provvedono agli adempimenti del presente provvedimento

con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a

legislazione vigente.

Art. 12

Abrogazioni

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono

abrogati:

a) il decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito dalla legge

6 marzo 1987, n. 65;

b) il decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito dalla

legge di conversione 21 marzo 1988, n. 92;

c) i commi 24, 25, 26 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre

2002, n. 289;

d) i commi 304 e 305 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre

2013, n. 147;

e) i commi 6 e 7 dell'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre

2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio

2016, n. 9;

f) i commi 1, 2, 2-bis, 3, 4, 5, 5-bis, 5-ter, dell'articolo 62

del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con

modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

2. All'articolo 62, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge

24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21

giugno 2017, n. 96, le parole «gli interventi di cui al comma 1» sono

sostituite dalle parole seguenti: «interventi di costruzione o di

ristrutturazione dei medesimi impianti sportivi».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi' 28 febbraio 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio

dei ministri

Franco, Ministro dell'economia e

delle finanze

Brunetta, Ministro per la pubblica

amministrazione

Lamorgese, Ministro dell'interno

Giovannini, Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti

Franceschini, Ministro per i beni e

le attivita' culturali

Gelmini, Ministro per gli affari

regionali e le autonomie

Visto, il Guardasigilli: Cartabia